



Ministero dell'Università e della Ricerca

Commissione Tecnico Consultiva per le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia

**Parere CTC sulle modalità di espletamento dei tirocini connesse alla pandemia
Covid-19**

Maggio 2020

La situazione sanitaria generata dalla pandemia Covid-19 ha causato, a partire dal mese di marzo, grandi difficoltà nella prosecuzione delle attività didattico-formative delle Scuole di Psicoterapia.

Nonostante le direttive emanate a livello governativo, con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lettera K del DPCM del 26 aprile 2020, abbiano consentito la prosecuzione delle attività pratiche di tirocinio anche a distanza, appare chiaro, come peraltro segnalato da più fonti a partire dalle Scuole stesse, che in una significativa percentuale di casi le suddette attività non abbiano potuto avere luogo.

Nell'attualità non è possibile determinare con esattezza i motivi che hanno provocato questa situazione dal momento che non è stata fatta alcuna rilevazione sistematica. Tuttavia, le informazioni disponibili consentono di ritenere che vi siano due cause principali: le indicazioni locali delle strutture pubbliche e/o private di riferimento che possono avere bloccato l'accesso ai tirocinanti e le attività in remoto, ed il fatto che gli allievi non avessero ancora identificato una struttura presso la quale svolgere il tirocinio stesso, ovvero stessero ancora espletando le pratiche necessarie per l'attivazione delle attività di tirocinio. Questi due ultimi aspetti riguardano soprattutto allievi del primo e secondo anno.

Quanto sopra riferito consente di differenziare due tipologie di problematiche: le prime sono strettamente dipendenti dalla pandemia Covid-19, le seconde possono essere influenzate dalla medesima, ma inducono a considerazioni di ordine più generale. Verrà innanzitutto presa in considerazione la situazione attuale, ed in seguito verrà descritto il quadro contestuale in cui le conseguenze della pandemia vanno ad inscrivere. Lo scopo è di fornire indicazioni su come affrontare e risolvere le difficoltà attuali, cogliendo l'occasione di ampliare la prospettiva sulla problematicità

di un'area fondamentale nella formazione dei futuri psicoterapeuti. Interesse della CTC è infatti di affrontare concretamente il problema nella sua globalità.

Situazione attuale determinata dalla pandemia

Rispetto al mancato espletamento dei tirocini a causa della pandemia, la CTC ritiene che possano essere attuate esclusivamente per questo anno formativo in corso (ovvero per l'anno accademico 2019/2020 e per l'anno solare 2020) le seguenti soluzioni:

1. Per gli allievi iscritti ai **primi tre anni**: la singola Scuola effettuerà, caso per caso, una valutazione dei motivi della sospensione delle attività di tirocinio, definendo le procedure di recupero entro dicembre 2020. Nella relazione consuntiva annuale, la Scuola attesterà per ogni studente le modalità di recupero delle ore di tirocinio, allegando documentazione della struttura ospitante in cui venga definito il periodo di sospensione e ne vengano motivate le ragioni.
2. Solo nei casi di **comprovata e documentata impossibilità** di effettuare il recupero completo delle ore di tirocinio entro il 2020 le ore mancanti potranno essere recuperate nel 2021. In tal caso, la Scuola attesterà per ogni studente le modalità di recupero, allegando documentazione della struttura ospitante in cui venga definito il periodo di sospensione **e ne vengano motivate le ragioni**. **Tale documentazione dovrà essere inserita nella relazione finale annuale 2020 e le modalità di recupero delle ore di tirocinio dovranno essere attestate nella relazione finale annuale 2021.**
3. Per gli allievi iscritti al **quarto anno**: si richiede in via prioritaria che gli studenti concludano il tirocinio recuperando le ore nel periodo giugno-dicembre 2020 o comunque prima della chiusura dell'anno didattico in essere. **Solo a fronte di documentata impossibilità** nello svolgere in toto il monte ore previsto e solo per gli studenti che intendono specializzarsi entro dicembre 2020 la Scuola, previa valutazione dei motivi della sospensione delle attività di tirocinio da evidenziare relazione nella finale annuale 2020 e a tutela degli specializzandi, potrà perseguire una delle seguenti alternative:
 - a. sostituire le attività di tirocinio in presenza con equivalente attività clinica effettuata online nel periodo di lockdown presso la sede del tirocinio, purchè adeguatamente documentata e attestata dalla sede del tirocinio stesso;

- b. sostituire, in misura non superiore al 30 per cento del totale, le ore di tirocinio in presenza per gli allievi del IV anno con attività in remoto post-lockdown purché coerenti con gli obiettivi del tirocinio e accuratamente documentate;
- c. spostare la data di specializzazione nel 2021 finché le ore di tirocinio del IV anno non siano completate, senza aggravamento di costi di iscrizione.

Si ribadisce, per gli allievi di tutti gli anni, che **non è possibile sostituire le attività di tirocinio con attività svolte presso centri clinici facenti capo alle Scuole**. La CTC lascia quindi ampia possibilità di scelta tra le attività transitoriamente utilizzabili qualora non sia possibile proseguire o recuperare il tirocinio presso le strutture convenzionate. Ritiene che l'utilizzo di strutture cliniche della Scuola debba essere eventualmente riservato alle attività di supervisione delle psicoterapie effettuate dagli allievi.

La CTC ritiene, rispetto a tutte le tipologie sopra elencate, che vadano prese attentamente in considerazione tutte le possibili collaborazioni con le strutture convenzionate miranti a supportare ed integrare le attività che le suddette strutture hanno messo in atto per far fronte alle conseguenze psicologiche della pandemia, sia rispetto ai pazienti che agli operatori sanitari. Progetti in tal senso sono quindi da considerare come di immediata utilità e come un segno di sensibilità sociale sia delle Scuole che delle strutture convenzionate, nella indispensabile prospettiva di unire tutte le forze disponibili.

Sarà compito della CTC di fornire alle Scuole indicazioni su come comunicare alla medesima le situazioni problematiche e di indicare modi e tempi delle soluzioni.

Problematica generale dei tirocini

Le rilevazioni quantitative effettuate dalla CTC grazie al sistema SSPWEB hanno consentito di rilevare che, nell'anno didattico 2018, su 13741 allievi in corso, 1157 non hanno effettuato alcuna attività di tirocinio. Il valore medio del sistema è, in percentuale, dell'8.42, tuttavia la distribuzione dei valori mostra come vi siano 25 Scuole su 246 in cui il 100 per cento degli allievi non ha effettuato il tirocinio. In 100 Scuole tutti gli allievi hanno effettuato il tirocinio. Questi dati mostrano come 146 Scuole, cioè il 60 per cento del sistema, non sia pienamente adempiente.

Questi dati mostrano come il tirocinio, attività pratica fondamentale, necessaria e obbligatoria a norma di legge (vedi art. 8 comma 2 del Reg.509/98) per l'ottenimento

del titolo specialistico di psicoterapeuta rappresenti un'area altamente problematica. Peraltro, sempre a norma di Regolamento, l'espletamento del tirocinio è condizione indispensabile per poter passare al successivo anno di corso. Pertanto gli allievi che non hanno svolto il tirocinio devono quindi ripetere l'annualità. La CTC ha più volte segnalato alle Scuole inadempienti la necessità di regolarizzare le posizioni irregolari, ottenendo risposte di varia natura, tra cui nessuna giustificazione è stata ritenuta rilevante.

La CTC è pienamente consapevole del fatto che questa area sia, da lungo tempo, altamente problematica soprattutto perché il tirocinio dipende dalla stipula di convenzioni con **enti esterni** accreditati, pubblici o privati. È altrettanto noto che la problematicità si è rivelata molto significativa soprattutto rispetto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che non esiste una normativa chiara e condivisa in merito.

È intenzione della CTC prendere seriamente in considerazione l'area dei tirocini in modo da identificare con precisione problemi e possibili soluzioni. E per fare questo la CTC necessita della massima collaborazione da parte delle Scuole, al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la formazione dei futuri Psicoterapeuti.

Verranno qui elencati alcune possibili aree, la cui identificazione è stata possibile grazie all'esame delle pratiche inviate da parte delle Scuole e di cui viene chiesta approvazione.

- Innanzitutto, non è sempre rilevabile che, a partire dal momento dell'iscrizione, lo studente abbia la garanzia di poter svolgere le attività di tirocinio, secondo le norme vigenti, nei quattro anni. Vi sono casi in cui il numero delle convenzioni è inferiore al numero degli studenti iscritti. Nel 2018, 30 Scuole su 247 non hanno avuto a disposizione posti di tirocinio sufficienti per tutti gli allievi.

La certezza di poter svolgere il tirocinio è infatti una condizione necessaria perché lo studente sappia che la Scuola ha a disposizione tutti gli strumenti didattico-formativi richiesti dalla normativa.

- Perché questa garanzia venga fornita, la Scuola **deve provvedere a stipulare – al momento della iscrizione dell'allievo al primo anno del corso** – una convenzione realmente idonea a ciò per l'intero quadriennio. Il concetto di idoneità di una convenzione va riferito al fatto che vi sia una disponibilità quantitativa, cioè il numero di posti a disposizione, insieme ad un chiaro accordo tra le parti relativo al reciproco interesse nello stipulare la

convenzione. A questo proposito è lecito chiedersi se sia stato definito a priori un progetto condiviso di tirocinio, condizione che garantisca che la presenza dei tirocinanti sia un valore aggiunto e non soltanto un onere. Il fatto che il sistema delle Scuole sia privatistico non deve far dimenticare che la professione di psicoterapeuta è una professione di utilità sociale, a maggior ragione ora che la professione di psicologo è una professione sanitaria. La disamina degli Ordinamenti Didattici delle Scuole ha sempre consentito di rilevare come la formazione proposta indichi un orientamento alla professione privata, che peraltro come è noto deve confrontarsi con una saturazione del mercato. Si invitano quindi le Scuole, fin da ora, a prendere seriamente in considerazione la fattibilità concreta dei tirocini, e non soltanto la disponibilità di posti.

- Nel 2018 il rapporto tra posti disponibili per convenzione e posti non utilizzati è stato ampiamente a favore dei posti non utilizzati. In altri termini, un rilevante quantitativo di posti apparentemente disponibili sulla base delle convenzioni stipulate non è stato di fatto utilizzato. Il computo esatto di questo numero è attualmente molto difficile, perché nel sistema sono comprese convenzioni in atto, tacitamente rinnovate, scadute ma non eliminate. Si tratta di una massa eterogenea di dati che potrà essere a breve dipanata grazie al passaggio al sistema gestionale GISSP.

La CTC è ben consapevole delle difficoltà di rapporto fra le Scuole e le strutture pubbliche e private accreditate, come già detto. I fattori di criticità segnalati sono molteplici, fra cui la difficoltà di verifica da parte della CTC che la struttura accreditata ospitante effettui realmente attività psicoterapeutica e coinvolga effettivamente gli allievi in attività psicoterapeutiche; la lunghezza dei tempi di risposta da parte delle strutture ospitanti sia per la stipula della convenzione che per i rinnovi della stessa che per le procedure di attivazione del tirocinio; la riduzione della disponibilità del numero delle convenzioni e dei posti di tirocinio messi a disposizione dalle singole strutture ospitanti a causa della moltiplicazione delle scuole; la differenza regionale e territoriale nel numero di strutture accreditate ospitanti e nella politica di accoglimento dei tirocini. Ulteriore elemento di criticità è che la CTC ha gli strumenti per poter intervenire sulle Scuole e non sulle strutture pubbliche o private convenzionate per i tirocini. Ciò nonostante la CTC è consapevole della necessità di aprire un confronto con le Istituzioni sanitarie per individuare obiettivi e strategie comuni, facilitando una convergenza tra un sistema privatistico, quale quello delle Scuole, ed il sistema pubblico della difesa e promozione della salute nella molteplicità delle sue componenti.

A fronte di questi problemi, la CTC, venendo incontro alle richieste rappresentate dagli Istituti, rimarca due punti essenziali:

1) L'importanza del tirocinio nel percorso formativo professionalizzante ha un carattere di rilevanza **preminente** rispetto alle attività didattiche e seminariali del curriculum dell'allievo, anche se sul piano quantitativo le ore di tirocinio sono inferiori rispetto a quelle dedicate all'attività didattica curriculare. L'attenzione a cui la CTC richiama le Scuole è di considerare le attività di tirocinio nella giusta considerazione formativa. A tale riguardo, la CTC richiama, come già affermato sopra, la fattibilità concreta dei tirocini, ossia che la convenzione stipulata contempra non solo la disponibilità del numero di posti da parte della struttura ospitante già al momento dell'iscrizione dell'allievo ma soprattutto il suo impegno a condividere il progetto formativo della Scuola e quindi a valorizzare il contributo del tirocinante alla fornitura del servizio di assistenza psicoterapeutica alla popolazione di riferimento.

2) L'attività di psicoterapeuta ha una rilevanza sociale che va valorizzata all'interno del progetto formativo professionalizzante delle Scuole. Questo punto sarà sempre più importante a causa delle verosimili conseguenze psicosociali dell'epidemia e della crisi economica nel prossimo futuro. È probabile che le prime determineranno la crescita della domanda di aiuto psicoterapeutico presso le strutture pubbliche e private accreditate all'interno del sistema di welfare sanitario, gravando ancora di più sul carico di lavoro e sulle possibilità di servizio offerte dal SSN. Ed è altrettanto probabile che la seconda ridurrà le opportunità di mercato della domanda di psicoterapia in regime di attività privata, e di conseguenza l'offerta psicoterapeutica, almeno all'interno del quadro classico di effettuazione della psicoterapia. La CTC ritiene che, come sta accadendo in tutti i settori della vita nazionale, anche le Scuole debbano essere coinvolte e responsabilizzate nel processo di riorganizzazione del futuro delle proprie attività, pensando anche a nuove modalità di relazione con il mondo sociale e sanitario che fino ad oggi è rimasto esterno rispetto all'attività libero-professionale privata che invece caratterizza la quasi totalità dei progetti formativi delle Scuole.

Un aspetto su cui la CTC intende richiamare l'attenzione delle Scuole è sulla possibilità di progettare l'attività formativa pratica degli allievi distinguendo due

percorsi che sono ovviamente integrati ma da considerare ciascuno secondo una prospettiva di specificità:

- il tirocinio presso le strutture pubbliche e private deve essere considerato come una componente fondamentale della formazione, rispetto alle competenze che ogni psicoterapeuta debba acquisire. Pertanto, viene ridimensionato il vincolo della congruità fra orientamento della Scuola del tirocinante e orientamento psicoterapeutico del tutor;
- Infatti, la formazione allo specifico modello teorico della singola Scuola va assicurata attraverso le supervisioni effettuate all'interno della Scuola stessa.

Su questo complesso argomento la CTC si propone, come più sopra affermato, di tornare quanto prima, rendendosi parte in causa rispetto alla identificazione e soluzione dei problemi, sia in generale, sia rispetto alla condizione di quella percentuale di allievi che, a monte della pandemia, non hanno effettuato il tirocinio.

Il Presidente

Professor Cesare Maffei



Il presente documento, approvato per via telematica e le linee guida qui contenute integrano quanto già previsto nel precedente parere reso dalla Commissione in data 09/03/2017 pubblicato sul sito del Ministero al seguente link:

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/447412/Tirocini+approvati+dalla+CTC.pdf/d468e748-7b35-4d8e-bca8-f2ef8cc93efc>